

N. TAR	2013 - 20
N. PROTOCOLLO	37480 del 25/3/2013
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini vivi, di carni ovine e di carni caprine.

Come è noto il Reg.to (UE) 1354/2011, della Commissione del 20 dicembre 2011, ha abrogato il precedente regolamento (UE) n. 1245/2010 ed ha aperto a decorrere dal 1° gennaio 2012 taluni contingenti tariffari per le importazioni di ovini e di caprini vivi e di carni ovine e caprine originarie di taluni Paesi terzi (v. TAR 101 del 23.12.2011, prot. n. 150335).

Tutti i contingenti in questione sono gestiti dalla Commissione per mezzo dell'applicazione informatica "Quota", secondo il principio primo arrivato, primo servito, di cui agli articoli 308 bis, ter e quater del Reg.to (CE) n. 2454/93 e non necessitano di titoli d'importazione.

Tuttavia, per beneficiare di detti contingenti le importazioni della specie debbono essere accompagnate, oltre che dalla documentazione commerciale e doganale di rito, anche da una prova di origine valida, rilasciata dalle competenti autorità del Paese terzo. Detta prova di origine è stabilita secondo le caratteristiche indicate dall'art.5, punto 2, del regolamento in parola, alla cui lettura si rimanda per più precise informazioni, unitamente a quanto più specificatamente indicato dallo scrivente ufficio con le note prot. n. 4003 del 23/4/2004 – tar 67 e prot. n. 7813 del 29/11/2006 – tar 111, i cui contenuti rimangono pertanto sostanzialmente validi anche per il regolamento (UE) n. 1354/2011.

In particolare, per i contingenti che non rientrano in un accordo tariffario preferenziale (come quelli per esempio per l'Argentina, l'Australia e la Nuova Zelanda), il certificato d'origine, rilasciato a fronte delle esportazioni di tali merci verso la UE, dovrà recare , in aggiunta agli elementi specificati nell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/9, anche le seguenti indicazioni:

- codice NC (almeno le prime quattro cifre),
- il numero o i numeri d'ordine del contingente tariffario di cui trattasi,
- il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1354/2011.

Invece, per i contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo.

Inoltre, in conformità di analoghe disposizioni della Commissione, così come evidenziato con nota prot. n. 196 del 4/1/2006 – tar 2 e richiamato con la predetta nota prot. n. 7813 del 29/11/2006 – tar 111, gli importi relativi al peso netto, oggetto di richieste di prelievo dai contingenti tariffari in questione, correttamente riferiti agli specifici numeri d'ordine, debbono essere inseriti nell'applicazione "Quota", così come presenti nella dichiarazione doganale, senza quindi aver

preliminarmente subito la moltiplicazione per i coefficienti “peso carcassa”, indicati nell’art.3, punto 2, del Reg.to (UE) n. 1354/2011. Infatti, per facilità gestionale, tale calcolo è effettuato automaticamente dai Servizi della Commissione. Ovviamente tale attenzione va posta solamente nel caso che la richiesta di prelievo dal contingente venga effettuata in un momento successivo all’accettazione della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica e, pertanto, si debba ricorrere all’inserimento “manuale” delle richieste nell’applicazione “Quota”. Infatti, nel caso di una richiesta effettuata contestualmente all’importazione (mediante l’indicazione nel numero d’ordine del contingente nella casella 39 della dichiarazione e la corretta compilazione della casella 36) sarà il sistema stesso a generare automaticamente la relativa richiesta di prelievo nell’applicazione “Quota”, prendendo i dati direttamente dalla dichiarazione doganale interessata.

Pertanto, per facilitare il controllo dei suddetti particolari certificati di origine, la Commissione, a seguito di accordo con le competenti Autorità dell’Australia, della Nuova Zelanda e dell’Argentina, mette a disposizione degli Stati membri, su un’apposita sezione protetta del sito “Circabc”, gli elenchi aggiornati dei certificati in questione, recanti, per Paese di destinazione delle merci, il numero di riferimento dei certificati, la validità, il numero d’ordine del contingente tariffario ed il peso in kg. delle relative spedizioni.

Pertanto, in caso di dubbi sulla particolare certificazione d’origine richiesta dalla descritta normativa, gli uffici interessati potranno contattare questo ufficio all’indirizzo e-mail dogane.tributi.tariffa@agenziadogane.it, che provvederà a verificare, mediante collegamento a “Circabc”, la sussistenza dei dati relativi alla spedizione interessata dal contingente.

Per l’individuazione dei suddetti contingenti, origini, numeri d’ordine, codici NC, dazi, volumi contingentali e specifiche modalità operative, si rimanda comunque alla lettura del Reg.to (UE) n. 1354/2011, allegato alla presente comunicazione.

Pregasi informare uffici interessati.

Il Direttore dell’Ufficio
F.to Dr.ssa Paola Paliano

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”